

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 20 - numero 4332 di Mercoledì 17 ottobre 2018**

# **I quesiti sul decreto 81: RSPP e coordinatore?**

*Sulla possibilità da parte di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione formatosi con l'accordo stato-regioni del 26/1/2006 di svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza.*

### **Quesito**

Con riferimento al quesito pubblicato sul [quotidiano del 5/9/2018](#) riguardante i crediti che l'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 ha riconosciuto al RSPP se vuole svolgere l'attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, vorrei un chiarimento in merito. Nell'Allegato III di tale Accordo sono stati indicati, nell'esempio ivi riportato, i moduli di formazione che un RSPP formatosi con l'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 deve frequentare per conseguire il titolo per svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza. Ma quel RSPP, per potere svolgere l'attività di coordinatore, deve essere comunque in possesso anche degli altri requisiti di cui all'art. 98 comma 1 del D. Lgs 81/2008?

### **Pubblicità**

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0535] ?#>

### **Risposta**


Il lettore che ha formulato il quesito, facendo riferimento a quanto indicato nell'Allegato III dell'ultimo Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 sulla formazione degli ASPP/RSPP, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2016, nel quale sono stati riportati i crediti formativi riconosciuti ai vari operatori di sicurezza già in possesso di una formazione prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e che vogliono frequentare altri corsi di formazione obbligatori ai sensi dello stesso decreto legislativo, e facendo riferimento in particolare ai crediti formativi riconosciuti al RSPP che vuole svolgere l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), chiede sostanzialmente se con il riconoscimento di tali crediti può svolgere direttamente tale attività anche senza essere in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 98 comma 1 del D. Lgs 81/2008.

Il dubbio espresso dal lettore è sorto, come del resto dallo stesso indicato, con riferimento a quanto riportato nell'Allegato III dell'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale del 19/8/2018](#) e precisamente in calce alla pagina 68 nella quale, dopo la tabella di equiparazione fra la formazione acquisita e quella da acquisire, è stato indicato, con una espressione non molto felice e comunque a titolo di esempio di applicazione della tabella stessa, che "*un RSPP, formato con l'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza*" è esonerato dal frequentare il modulo giuridico previsto per la formazione del CSP/CSE dall'Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. se ha frequentato il modulo A di cui all'Accordo del 26/1/2006 precisando che lo stesso deve comunque frequentare i restanti moduli tecnico (52 ore), metodologico/organizzativo (16 ore) e pratico (24 ore).

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

**Ing. Gerardo Porreca ? I quesiti sul decreto 81 ? Sulla possibilità da parte di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione formatosi con l'accordo stato-regioni del 26/1/2006 di svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza.**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)